

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), PER IL PERIODO DAL 21/08/2023 AL 30/6/2026 CIG:

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico con assistenza costituito dalle seguenti attività:

- a) **trasporto scolastico ordinario** (casa-scuola-casa), degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico). Per trasporto scolastico ordinario si intende il trasporto degli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti nel Comune di Castel San Giovanni conformemente al calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche;
- b) **trasporto degli alunni disabili** delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado – secondaria sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico).
- c) **servizio di accompagnamento e assistenza** sui percorsi dove sono presenti gli alunni delle scuole dell'Infanzia e gli alunni disabili

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della prestazione richiesta impone un'omogeneità nell'erogazione del servizio tale da escludere la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art.51 del D.lgs.50/2016 e s.m.ed i.

I chilometri da coprire annualmente (10 mesi di servizio/anno) sono circa **49.104**, calcolati in modo presunto sulla base dei percorsi effettuati negli ultimi due anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023).

I chilometri (presunti) da ricoprire per l'intera durata contrattuale sono pari a **143.280**.

Il servizio verrà svolto utilizzando in linea preventiva, numero QUATTRO scuolabus di cui :

- numero due scuolabus da 49 posti,

- numero uno scuolabus da 50 posti ,
- numero uno scuolabus da 27 .

Si chiede anche l'eventuale disponibilità di un ulteriore mezzo da 50 posti in caso di necessità.

Per chiarezza di interpretazione si indicano n. 4 scuolabus, ma ove compatibile con orario trasporto scolastico di ogni ordine di scuola, sarà possibile utilizzare lo stesso automezzo per più servizi (un esempio: scuolabus trasporto alunni medie dalle ore 7.00 alle ore 7.50 – lo stesso mezzo potrà essere utilizzato per il successivo servizio di trasporto alunni scuole materne alle ore 8.30).

Il servizio si sviluppa n. 3 tipologie di linee + trasporti extrascolastici:

linea trasporto alunni istituto superiore di primo grado e linea trasporto alunni istituto superiore di secondo grado – sino al compimento del 16mo anno di età – numero due mezzi per andata scuola e numero due mezzi per ritorno a casa

linea trasporto scuola primaria numero quattro mezzi per andata scuola e numero quattro mezzi per ritorno a casa

linea trasporto scuola infanzia numero due mezzi per andata scuola e numero due mezzi per ritorno a casa con assistente **N.B. i due mezzi necessari al trasporto alunni istituto superiore di primo grado ed alunni istituto superiore di secondo grado- compatibilmente con l'orario scolastico – si possono utilizzare per il trasporto alunni della scuola materna d'infanzia .**

La ditta aggiudicataria, sì come previsto per legge, dovrà garantire la presenza di un assistente sui trasporti dedicati agli alunni della scuola d'infanzia e sui trasporti con presenza di disabilità.

Sono previste prestazioni per trasporti extrascolastici riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale culturale e sportiva delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi anche uscite didattiche.

Si quantificano in 30/anno scolastico i trasporti extrascolastici. I trasporti extrascolastici, in sede di gara, non sono economicamente quantificati in quanto non ne è prevedibile il chilometraggio.

Ai trasporti extrascolastici una volta stabiliti in accordo con l'aggiudicatario e conseguentemente autorizzati e calendarizzati dell'Amministrazione comunale, verrà applicato l'importo chilometrico offerto in sede di gara.

Per l'effettuazione dei trasporti extrascolastici l'affidatario potrà utilizzare, ove compatibili, i mezzi adibiti al trasporto scolastico qualora l'orario, l'articolazione del servizio, il numero di partecipanti e la tipologia dei mezzi a disposizione lo consentano. Diversamente dovrà provvedere con ulteriori propri idonei mezzi.

Le giornate presunte di servizio annualmente constano nella misura di circa numero 176 giornate per anno scolastico compreso il periodo degli esami finali della scuola media inferiore per le sole giornate in

cui si svolgono le prove scritte e per il solo trasporto casa-scuola. Si aggiungono ulteriori circa 14 giornate per il servizio di scuola materna (mese di giugno).

Il servizio avrà durata di 30 mesi, con decorrenza presumibilmente dal 21/08/2023 e fino al 30/06/2026 .

Si precisa che la data del 21/08/2023 quale attivazione contrattuale è dovuta a quanto stabilito all'art.5 del presente CSA "Definizione Piano dei trasporti".

Alla scadenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del Codice, l'contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per il Comune di Castel San Giovanni.

In considerazione della durata triennale del contratto, i dati forniti hanno carattere puramente indicativo, e potranno subire variazioni nel periodo di riferimento del presente contratto in base ai seguenti elementi (a titolo puramente indicativo): numero utenti da trasportare, domicilio degli stessi, plessi ed altre strutture da raggiungere, modifiche alla viabilità urbana ed extraurbana, cambio organizzativo orario scolastico, chiusura temporanea delle sedi scolastiche e/o ulteriori e sopravvenute esigenze.

Pertanto, i dati riportati nel presente documento non sono da ritenersi vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento del periodo di validità contrattuale a seguito di indicazione del Comune, senza che ciò possa dare adito a richiesta del Fornitore di variare le condizioni contrattuali fissate in sede di gara. Il Comune di concerto con l'aggiudicatario, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ai sensi del successivo art. 5, fisserà con esattezza il numero ed il nominativo degli utenti da trasportare, i punti di partenza degli utenti, i punti di arrivo, le scuole/strutture interessate dal servizio di trasporto, individuando gli orari di andata e ritorno degli utenti.

PERIODO DI PROVA PRIMA DELL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare indicativamente nelle ultime due settimane del mese di agosto (e per ogni anno di servizio aggiudicato) un periodo di prova, anche alla presenza di personale appositamente incaricato dal Comune, con finalità di garantire ai propri autisti l'apprendimento dei percorsi che dovranno seguire e la conoscenza del territorio. Il costo di queste giornate di prova è compreso nel costo orario offerto, in quanto verranno liquidate solo le ore di effettivo servizio per il trasporto scolastico e non le ore di prova. Tale periodo consentirà la definizione dei "viaggi" per l'anno scolastico imminente in accordo fra Comune e Fornitore, che si impegna ad effettuare il servizio di trasporto scolastico con estrema cura e la massima puntualità nel rispetto dei percorsi, degli orari di partenza, di raccolta degli utenti, di arrivo a destinazione degli stessi.

Il Fornitore si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione operativa che consenta, in ogni caso, la disponibilità dei mezzi e del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio di

trasporto; non costituiscono motivo di esenzione da responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei punti di partenza del servizio di trasporto.

In caso di ritardi superiori a 15 minuti il Fornitore dovrà tempestivamente informare la scuola rispetto ai ritardi di arrivo e rispetto al ritardo nel ritiro dell'utente dalla scuola stessa.

Il Fornitore è impegnato ad informare tempestivamente il Comune rispetto ad eventuali anomalie riscontrate durante il servizio.

Il Fornitore potrà proporre al Comune eventuali variazioni di percorsi, se ritenuti più funzionali al servizio. Il Comune valuterà tali proposte. In assenza di formale accoglimento il Fornitore non potrà modificare orari e percorsi del servizio.

ART. 2 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo presunto dell'appalto per la sua intera durata è pari ad **€ 601.776,00 (oltre IVA)**. L'importo per oneri di sicurezza da rischi da interferenza è stato calcolato pari a euro 0,00. Il prezzo unitario a Km posto a base di gara (su un conteggio totale chilometrico di km 143.280) è pari ad euro **4,20 (quattro virgola venti)** oltre I.V.A. di legge. La stima dell'importo complessivo a base di gara è stata determinata a corpo considerando tutti gli oneri, nessun escluso, previsti dal presente capitolato a carico della ditta aggiudicataria tenendo conto di:

- Una percorrenza chilometrica stimata in 49.104/km /anno solare (mesi di servizio scolastico)
- Periodo complessivo di svolgimento del servizio di trasporto scolastico,
- Tutte le spese relative alla gestione del parco automezzi, sia ordinarie che straordinarie (carburante, olio, gomme, assicurazioni, manutenzione e pulizia (comprese eventuali sanificazioni per limitare il rischio da infezione da Covid-19) amministrative, ecc.
- Le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio.
- Le retribuzioni e i compensi diversi per il proprio personale sia di guida che di assistenza, nonché gli oneri assicurativi previdenziali del personale stesso.
- Tutte le altre spese relative alla gestione del servizio.

Il Comune non riconosce all'affidatario rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse al luogo in cui iniziano i percorsi oggetto di appalto.

Il corrispettivo offerto in sede di gara si intende accettato dall'affidatario e dichiarato remunerativo in base ai calcoli di sua competenza alle condizioni tutte del presente capitolato.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Fornitore dovrà provvedere al servizio di trasporto degli utenti in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia, e norme che eventualmente entreranno in vigore durante

il periodo contrattuale, nonché da quanto disposto dal presente capitolato. Il servizio dovrà essere effettuato con mezzi rispondenti alle vigenti disposizioni legislative e regolamenti concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

In particolare si fa riferimento a quanto previsto in materia di trasporti di minori dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e leggi complementari, dalle disposizioni di cui al D.M. 18/04/1977 (“Caratteristiche costruttive degli autobus”) e s.m.i., dal D.M. Trasporti e Navigazione 31/01/1997 (recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”) e s.m.i., dalla Circolare 14 aprile 1997, n. 248, dal D.M. 20/12/91 n. 448 (“Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea”) e s.m.i.;

- Norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- Norme del D.Lgs. 50/2016 (di seguito, “Codice”) in quanto applicabili;
- Tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara.
- Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 17 giugno 2021.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge. 12/6/1990 n. 146 “Norme dell’esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità degli stessi sulla base delle norme che regolano la materia. I servizi non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di sciopero del personale di guida dovrà essere data comunicazione al Comune con congruo preavviso, come da successivo art. 15, al fine di consentire l’informazione alle famiglie interessate.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza agli obblighi e condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta al Fornitore per l’esecuzione del servizio, anche attraverso l’affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico del Fornitore medesimo, salvo l’applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

In caso di accertata accidentalità che non consenta il trasporto degli utenti, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente al Comune l’interruzione del servizio garantendo, comunque, a sua cura e spese un tempestivo ed equivalente servizio sostitutivo da effettuarsi con automezzo avente i requisiti previsti dalla normativa vigente e con personale idoneo al servizio.

ART. 5 - DEFINIZIONE DI PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI

Il Comune si impegna, in tempi opportuni, a definire e a comunicare al Fornitore il proprio “Piano dei Trasporti Scolastici”, vale a dire il documento che disciplinerà all’interno del proprio territorio l’organizzazione del servizio di trasporto per l’intero anno scolastico di riferimento.

Il “Piano dei Trasporti Scolastici” sarà articolato nel seguente modo::

- **programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario inteso come trasporto casa-scuola-casa.**
 - Per quanto riguarda la programmazione del servizio di trasporto scolastico ordinario casa-scuola-casa, da parte dell’Ufficio comunale preposto, entro il 30 luglio di ogni anno verrà predisposto un elenco suddiviso per tipologia di scuola, contenente:
 - nominativo del richiedente,
 - tipologia di servizio richiesto (solo un viaggio / due viaggi)
 - indirizzo di carico ed indirizzo di riconsegna casa
 - indicazione della presenza di utenza diversamente abili .
- L’aggiudicatario entro il 30 agosto di ogni anno dovrà riconsegnare all’Ufficio comunale il suddetto elenco completo di impostazione oraria e del tragitto di viaggio – si come stabilito dall’affidatario nel “periodo di prova” come indicato nell’art. 1 del presente capitolato. Nel dettaglio il documento dovrà contenere :
 - orario di partenza;
 - successione delle fermate;
 - orario di arrivo alle sedi scolastiche e plessi serviti;
 - capienza del mezzo;
 - Nominativo dell’autista, dell’accompagnatore sulle linee che raccolgono utenti delle scuole infanzia e sulle linee con inserimento di disabilità

L’utenza ammessa verrà stabilita dal Comune che annualmente provvederà alla raccolta delle domande di trasporto riferite ad ogni annualità scolastica. Il servizio verrà utilizzato solamente dagli utenti autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Il Comune potrà decidere, anche in corso d’anno, l’inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;

Prestazioni riconducibili ad attività ed iniziative a valenza sociale culturale e sportiva delle attività extrascolastiche e/o dei servizi sostitutivi.

Per questa tipologia non è possibile a priori stabilire prima dell’avvio dell’anno scolastico una calendarizzazione, in quanto sono prestazioni conseguenti all’attuazione di progetti didattici. Tuttavia entro il mese di novembre di ogni anno l’Ufficio comunale competente e l’aggiudicatario concorreranno

alla stesura di una programmazione, in base alle richieste delle scuole, nei limiti previsti dal presente capitolato.

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, anche nel corso dell'anno scolastico, in caso di sopravvenute e motivate esigenze dell'utenza e/o a causa di una diversa pianificazione dell'attività scolastica, di modificare il Piano dei Trasporti Scolastici. Questo, pertanto, potrà essere suscettibile di variazioni ed integrazioni chilometriche, così come sono possibili variazioni di orario. Qualora tali variazioni non comportino aumenti dei km e del numero di bus ed autisti impiegati in misura superiore al 10% rispetto al precedente Piano, il Fornitore, a seguito della comunicazione da parte del Comune delle eventuali variazioni di percorsi e/o orari, dovrà provvedere a soddisfare tali richieste adeguando la propria organizzazione.

Resta in ogni caso facoltà del Comune aumentare o diminuire, secondo le necessità contingenti, i servizi di trasporto in oggetto. Qualora il Comune ritenga di richiedere altri servizi non previsti nel Piano dei Trasporti Scolastici, ma comunque collegati con lo svolgimento delle presenti attività di trasporto, il Fornitore è tenuto ad espletarli alle stesse condizioni e modalità presentate in sede di offerta: l'aumento o la riduzione del quantitativo richiesto non può superare il 20% dell'importo contrattuale.

Art. 6 TRASPORTO DISABILITA' CON MEZZO ATTREZZATO

Il Comune di Castel San Giovanni nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 12/2001 “interventi di facilitazione ed accesso al sistema scolastico, e nel rispetto della L. 104/1992 ha in essere un servizio di trasporto con mezzo adeguato con pianale ribassato con rampa per il trasporto in carrozzina. Il servizio, gestito in forma “diretta” dal Comune, prevede il trasporto degli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, delle scuole dell'obbligo (scuola primaria e secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico). In codesto capitolato si chiede la gestione del servizio trasporto alunni disabili in forma parzialmente esternalizzata in quanto, in questa prima fase sperimentale, il Comune metterà a disposizione il proprio mezzo. Si precisa:

- I KM presunti di percorrenza sono già computati nella perizia estimativa inserita nel Progetto
- L'accordo fra le parti sarà disciplinato dal contratto.

Il servizio suindicato potrà essere attivato anche in forma totalmente esternalizzata nel caso l'aggiudicatario utilizzerà un proprio mezzo, in sostituzione di quello messo a disposizione dal Comune, qualora offra nell'offerta tecnica (punto 2.4 dell'Offerta tecnica) la disponibilità di “*mezzo massimo 9 posti adeguato con pianale ribassato con rampa per trasporto in carrozzina*”. (punto 2.4 dell'Offerta tecnica).

ART.6 BIS DISABILITA' TRASPORTO TERAPIE SETTORE III – SERVIZI SOCIALI

Con l'avvio del prossimo anno scolastico (a.s.2023-2024) il Settore 3 "Politiche sociali" intende attivare un servizio di trasporto per l'effettuazione di terapie riabilitative per i minori diversamente abili in età scolare, frequentanti gli Istituti scolastici del Comune di Castel San Giovanni .

Al fine di dare sostegno alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Castel San Giovanni, che ne faranno richiesta, verrà organizzato per gli alunni diversamente abili in età compresa tra i 3 e 16 anni, il trasporto presso il servizio di Neuropsichiatria infantile dell' A. U.S.L. di Piacenza o presso centro convenzionati con A.U.S.L. di Piacenza per lo svolgimento di specifiche terapie. Essendo codesta tipologia di **servizio in fase di progettazione** ed in dipendenza delle eventuali richieste, nel presente capitolato se ne dichiara la possibile realizzazione che, a seguito di opportuna concertazione, comporterà per l'aggiudicatario di questa gara, l'organizzazione del trasporto in accordo con il Settore Sociale al medesimo costo chilometrico offerto in sede di gara.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento del servizio il Fornitore provvederà con proprio personale e mezzi.

L'esecuzione del servizio consiste:

- per l'andata, ovvero il tragitto casa-scuola, nella salita degli utenti presso i punti di raccolta assegnati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza,
- per il ritorno, ovvero per il tragitto scuola-casa, nella salita degli utenti presso il plesso scolastico individuato come capolinea e l'effettuazione del percorso a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati e negli orari stabiliti.

L'utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Comune.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi.

linea trasporto alunni istituto superiore di primo grado ed alunni istituto superiore di secondo grado – sino al compimento del 16mo anno di età – numero due mezzi per andata scuola: partenza prevista ore 7.00 A.M. arrivo a scuola ore 7.50 A.M. e numero due mezzi per ritorno a casa (uscita scuola ore 13.45 P.M.)

linea trasporto scuola primaria numero quattro mezzi per andata scuola partenza prevista 7,45 A.M. arrivo a scuola ore 8,25 A.M.. Numero quattro mezzi per ritorno a casa : uscita scuola ore 16.30 P.M.

Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì' uscita da scuola ore 13.00 P.M. per alunni tempo scuola "modulo" con utilizzo di numero tre mezzi. Nelle medesime giornate rimane il trasporto di ritorno del tempo pieno alle ore 16.30 P.M.con utilizzo di quattro mezzi.

linea trasporto scuola infanzia numero due mezzi per andata scuola con assistente partenza prevista ore 8.30 A.M. e numero due mezzi per ritorno a casa con assistente (uscita scuola ore 15.30 P.M.)

Nelle linee che prevedono la presenza di bambini per la scuola dell'infanzia ai sensi del D.M. 31/01/1997 e trasporto alunni diversamente abili, il Fornitore è impegnato a mettere a disposizione il servizio di accompagnamento.

Ogni mezzo dovrà essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall'esterno, indicante "Servizio di trasporto scolastico del Comune di Castel San Giovanni"

Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito in prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità "a passo d'uomo" o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi appositi.

E' fatto obbligo al Fornitore di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Comune dovrà fare richiesta preventiva via fax o e-mail.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente o malessere temporaneo dell'autista, o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, il Fornitore è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica e secondo modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati.

Deve essere, inoltre, garantito il trasporto scolastico di utenti diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali.

Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il Comune sui reclami presentati ai suoi operatori dai genitori degli utenti, dalle Dirigenze scolastiche delle scuole interessate, in ordine allo sviluppo dei servizi.

ART. 8 - STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard di qualità riportati nel presente capitolato sono da considerarsi minimi.

ART. 9 - CORRISPETTIVO

Per la prestazione del servizio e delle attività oggetto del contratto, il Fornitore applicherà i prezzi derivanti dalla propria Offerta Economica.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o emendate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono determinati dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

In particolare sono a carico del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- 1) tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni, i consumi di carburante, olio e pneumatici, gli oneri e gli adempimenti di collaudo, ecc...;
- 2) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali ed in generale tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- 3) le imposte, le tasse e le assicurazioni, e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- 4) l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

ART.10 REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN PENDENZA DELL'EMERGENZA LEGATA AL CD CORONAVIRUS

In caso di emergenza epidemiologica legata al COVID-19 o altra emergenza epidemiologica, trovano applicazione le seguenti previsioni:

- la ditta si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, di necessari dispositivi di protezione individuali (P.D.P.I.) i cui costi saranno a carico della ditta stessa,
- un'eventuale sospensione totale/parziale del servizio causa dell'emergenza non darà luogo al pagamento di alcun corrispettivo a favore della ditta durante il periodo di sospensione, fatte comunque salve eventuali disposizioni normative che intervengano esplicitamente a regolare il corrispettivo dovuto alla ditta,
- qualora non sia riconosciuto alcun corrispettivo alla ditta, la scadenza del presente appalto (fissata al 30/06/2026) verrà automaticamente prorogata del corrispondente periodo di sospensione.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente capitolato speciale di appalto.

Dovranno essere emesse fatture mensili posticipate relativamente al servizio effettivamente svolto, mediante sistema di fatturazione elettronica.

Ogni fattura mensile dovrà avere, in allegato, le specifiche relative a ciascuna Linea con riepilogo del numero di giorni di effettuazione per ciascuna. .

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata e inviata al Comune di Castel San Giovanni.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e della documentazione di cui sopra, come previsto dalla normativa vigente.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità comunicate per l'accredito dei corrispettivi dovuti; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle prestazioni dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r dal Comune.

In ogni caso il Comune condizionerà i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi di leggi e regolamenti.

ART. 12 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del presente contratto di appalto.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del Contratto.

Il conto corrente di cui al precedente art. 9 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il Contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

ART. 14 - TRASPARENZA

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 15 - OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Comune.

Il Fornitore indicherà almeno un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia comprovata conoscenza del territorio comunale con il ruolo di responsabile della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con i competenti uffici comunali. Il nominativo sarà trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente sarà comunicata ogni eventuale sostituzione.

Il Fornitore è tenuto a svolgere correttamente il servizio affidato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico rispettando orari, percorrenze, luoghi di fermata e quant'altro previsto dai piani dei trasporti scolastici del territorio e loro eventuali successive modifiche ed integrazioni, dal presente capitolato speciale, dalla legge e dalle indicazioni impartite dai competenti uffici comunali.

In caso di sciopero del personale dipendente del Fornitore questo è tenuto a darne comunicazione ai Comuni con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo

ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della Legge n°146/90 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla sicurezza, si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia dei servizi resi e la mancanza di interferenze con dipendenti del Comune, non sono previsti oneri interferenziali come indicato nel *Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs n. 9/4/2008 n° 81*, in quanto siano rispettate le disposizioni contenute nelle carte di circolazione dei veicoli. Il Fornitore si impegna comunque a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del citato D. Lgs 81/2008.

Quando, per cause di forza maggiore dipendente da fatti naturali (alluvioni, nevicate, ecc.), da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) o da cantieri per lavori stradali, il Fornitore sia costretto a modificare il percorso o non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione per concordare eventuale diversa percorrenza. Gli eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo del Fornitore.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il fornitore è tenuto, oltre al pagamento della penale, al risarcimento dei danni. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore.

ART. 16 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti del Comune o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Conseguentemente il Fornitore esonera il Comune da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro il medesimo essere intentata.

A garanzia di quanto sopra il Fornitore nei termini indicati dal Comune, e comunque prima della stipula del contratto, è tenuto a dimostrare, mediante consegna delle relative polizze, di avere in essere:

- **polizza assicurativa RC Auto**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, con massimale non inferiore ad euro 15.000.000,00 per sinistro / euro 10.000.000,00 per danni a persone / euro 5.000.000,00 per danni a cose;

- **polizza assicurativa RCT-RCO per responsabilità civile verso terzi**, stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, per danni che possano derivare agli operatori, agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00; la polizza dovrà prevedere l'inserimento della clausola espressa di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune.

Il Comune contraente è pertanto esonerato da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste.”

ART. 17 - MEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.

Il fornitore si impegna ad offrire in sede di gara omologati almeno euro 5 o superiori.

I mezzi da impiegare nel servizio dovranno essere idonei e di esclusiva proprietà dell'appaltatore o, nelle forme consentite dalla legge, essere in sua piena e documentata disponibilità.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e trasporto disabili, perfettamente efficienti, privi di vizi o di difetti di funzionamento, puliti e in ordine, senza danni visibili alle carrozzerie, dotati di cronotachigrafo che l'Amministrazione potrà visionare ogni qualvolta lo richieda.

In riferimento al trasporto scolastico si precisa che i mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente, dovranno essere in regola con le revisioni, generali annuali, e rispondenti alle norme dettate dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva circolare n. 23 del 01/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli automezzi impiegati per il servizio di cui al presente appalto dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modifiche (Codice della Strada).

L'aggiudicatario è tenuto quindi ad osservare scrupolosamente le disposizioni riguardanti veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia etc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli scuolabus un carico superiore al massimo di viaggiatori come fissato nella carta di circolazione.

Non potrà in ogni caso essere consentito il trasporto di passeggeri in piedi.

Ai sensi dei criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su

strada di cui al DM 17 giugno 2021 (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021) il contratto dovrà essere eseguito nel rispetto delle seguenti clausole:

Promozione di veicoli puliti a basso consumo energetico nel trasporto su strada

I veicoli adibiti al trasporto su strada acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.

L'aggiudicatario comunica le esigenze di ampliamento del parco veicoli nonché di sostituzione dei veicoli al direttore dell'esecuzione del contratto unitamente alle caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare. Entro trenta giorni dall'acquisto, dal noleggio o dal leasing di ulteriori veicoli, trasmette i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti per ciascun criterio ambientale. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la veridicità delle informazioni rese anche con sopralluoghi e attraverso la richiesta di altra documentazione probatoria pertinente.

La fornitura di grassi e oli lubrificanti deve essere costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

L'Appaltatore con cadenza semestrale presenta un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.

La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere al Comune, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, copia del certificato di circolazione e copia della ricevuta del versamento della tassa di possesso per ogni automezzo utilizzato.

Il Fornitore si impegna inoltre a:

- 1) munire tutto il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti;
- 2) assicurare la piena efficienza, funzionalità e decoro di tutti gli automezzi provvedendo in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna degli stessi (come sotto indicato);
- 3) effettuare la revisione annuale dei mezzi in esercizio;
- 4) provvedere, in caso di avaria durante il servizio, a sostituire il mezzo in tempo utile per garantire il servizio e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'offerta tecnica.

Il Fornitore per quanto riguarda la pulizia dei mezzi effettua:

1. quotidianamente una accurata pulizia interna dell'automezzo/i;

2. almeno 2 (due) volte al mese il lavaggio esterno dell'automezzo/i;
3. almeno una volta al mese la disinfezione e il lavaggio interno dell'automezzo/i.

Il Fornitore in caso di fermo dell'automezzo/i a seguito di guasti, incidenti, avaria, od altro, dovrà provvedere a propria cura e spese a garantire il servizio, con mezzi idonei, senza provocare disagi agli utenti o ritardi. In questo senso dovrà essere garantito un numero adeguato di veicoli di scorta idonei al servizio di proprietà o disponibilità del Fornitore. Nel caso l'avaria o altra necessità di sostituzione del mezzo dovesse accadere durante il servizio, il Fornitore dovrà garantire la sostituzione con altro mezzo idoneo nel lasso di tempo previsto in sede di offerta tecnica, che in ogni caso non potrà essere superiore ad un'ora dal verificarsi dell'evento.

Ogni automezzo dovrà essere dotato:

- di idonea cassetta di pronto soccorso comprendente quanto previsto dalla normativa di riferimento, fissata in posizione accessibile e visibile, possibilmente in prossimità dell'autista;
- di telefono cellulare o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa.

Il Comune di Castel San Giovanni, prima dell'avvio del servizio, verifica l'iscrizione del Fornitore nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE.. Nel caso in cui il Fornitore risultasse sprovvisto di tali requisiti e non in regola con le norme che lo disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta abbia nulla a che pretendere dal Comune.

Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento contrattuale comportante la risoluzione del rapporto e l'escussione della garanzia prestata a titolo definitivo.

ART. 18 - PERSONALE ADDETTO ALLA GUIDA DEGLI AUTOMEZZI: OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.

Il Fornitore deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire lo svolgimento regolare del servizio sia di guida che di assistenza.

Il Fornitore dovrà trasmettere al Comune al momento dell'attivazione del servizio e all'inizio di ogni anno scolastico, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà comunicare le eventuali variazioni permanenti avvenute in corso d'anno. Nell'elenco sarà indicata la qualifica professionale di ciascun addetto, con specificazione delle patenti di guida D dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione professionale (CQC).

Il personale tutto, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio; secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 8, tutto il personale dovrà essere dotato di distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di gestione del servizio di trasporto scolastico.

Il Fornitore è impegnato a verificare i comportamenti del proprio personale e a provvedere all'immediata sostituzione del personale, che risulti inidoneo allo svolgimento del servizio stesso. Il personale impiegato non deve essere incorso in condanne penali e non deve avere carichi pendenti.

Il Fornitore si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo e a inquadrarlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché dagli accordi aziendali vigenti.

L'aggiudicatario dovrà preliminarmente assicurare l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L.6 febbraio 2006 n. 38 per tutto il personale impiegato "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet" e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui al D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39.

Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi. In generale il Fornitore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi compreso quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto il Comune da ogni responsabilità.

Il Comune si riserva:

- il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
- il diritto di richiedere al Fornitore, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dallo stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.

Il diritto di richiedere ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.

Il Fornitore, pur nell'esercizio delle proprie prerogative aziendali, dovrà curare che non ci sia un eccessivo *turn over* del personale addetto alla guida dei veicoli, né eccessivi trasferimenti da un territorio all'altro al fine di garantire la migliore efficacia del servizio.

Il personale/conducente addetto al servizio:

- ha l'obbligo di vigilanza sugli utenti trasportati in caso di guasto, sinistro od altro evento che ne impediscano la consegna alla scuola o ai familiari e/o tutori;
- dovrà garantire un trasporto confortevole, ponendo la massima attenzione alle fasi di salita e discesa dell'utente, con facilitazione di accesso al mezzo di trasporto ed all'edificio scolastico;
- dovrà effettuare i percorsi stabiliti in accordo con il Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari suddetti, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per fattori di forza

maggiore. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;

- dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a circostanze di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni dei percorsi al fine di garantire il normale espletamento del servizio.

Il personale addetto al servizio dovrà:

- usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sullo scuolabus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti;
- mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio;
- rispondere di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dallo scuolabus;
- vigilare sugli utenti dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando non verranno presi in custodia dal personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori o eventualmente da persone dagli stessi delegate, nel momento di ritorno a casa.

Il personale addetto al servizio non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola.

Non possono costituire esimenti della responsabilità di vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.

L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque in carico al Fornitore anche nel caso in cui l'Amministrazione Comunale metta a disposizione degli alunni durante il trasporto scolastico un accompagnatore.

Al personale addetto al servizio/conducenti è vietato:

- far salire sull'automezzo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione di soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di accompagnamento e/o sorveglianza, controllo;
- trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- fumare nonché bere bevande alcoliche;
- deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano di trasporto elaborato;

- utilizzare il cellulare durante la guida.

Il Fornitore assume l'impegno di promuovere con regolarità l'aggiornamento e la formazione del proprio personale anche ricercando percorsi di qualificazione professionale.

ART.19 IL PERSONALE ASSISTENTE – ACCOMPAGNATORE

L'affidatario è tenuto ad assicurare, durante il trasporto, la sorveglianza degli utenti trasportati mediante personale diverso dal conducente, nella misura massima di N. 4 assistenti e precisamente :

- ✓ **sulla linea trasporto scuola elementare e medie con presenza disabilità (n.2)**
- ✓ **e sulla linea trasporto scuole dell'infanzia (n.2)**

Il servizio di trasporto scolastico non può essere svolto, ove previsto, in assenza del personale di assistenza e in nessun caso le mansioni dello stesso possono essere svolte dall'autista del mezzo.

N.B. compatibilmente con l'orario scolastico sarà possibile utilizzare lo stesso assistente per più servizi.

Si indica il numero di 4 assistenti quale limiti massimo di necessità di servizio.

Il Fornitore, per il personale di sola assistenza, potrà, ad integrazione del personale assistente/accompagnatore sopra indicato, avvalersi di "volontari" regolarmente iscritti ad associazioni sociali/culturali/ricreative, preferibilmente del territorio del Comune di Castel San Giovanni, con cui dovrà sottoscrivere apposita convenzione da presentare al Comune in sede di stipula del contratto.

NORME COMPORTAMENTALI PER ASSISTENTI - ACCOMPAGNATORI

Gli assistenti dovranno essere in possesso della licenza di scuola dell'obbligo ed aver compiuto il 18° anno d'età.

L'assistente custodisce gli utenti durante il trasporto e favorisce il clima di tranquillità necessario all'ottimale svolgimento del servizio.

L'assistente svolge, in particolare, le seguenti mansioni:

- 1) Rispetta gli orari del servizio di assistenza-accompagnamento comunicati dal Servizio Pubblica Istruzione;
- 2) Accerta che gli utenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
- 3) Accerta che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti e con le cinture di sicurezza allacciate;

- 4) Interviene prestando adeguata assistenza agli utenti in caso di malesseri o crisi anche legate alla condizione di disabilità dei medesimi;
- 5) Controlla che i trasportati non arrechino danni a se stessi o agli altri utenti con comportamenti eccessivi o scorretti;
- 6) Sorveglia e presiede le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni problematiche;
- 7) Consegna gli alunni al personale scolastico incaricato dell'accoglienza ;
- 8) Accoglie gli alunni all'uscita del plesso frequentato e ne favorisce la salita sul mezzo;
- 9) Aiuta gli utenti nelle fasi di salita e discesa dall'automezzo collaborando con le famiglie e gli operatori al fine di tutelare la sicurezza dei trasportati;
- 10) Consegna l'alunno, alla fermata concordata, esclusivamente al familiare di riferimento o ad un adulto opportunamente autorizzato dalla famiglia;
- 11) Trattiene sull'automezzo gli alunni premurandosi di contattare la famiglia, nel caso in cui, alla fermata concordata, non fosse presente il familiare di riferimento.

ART. 20 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

ART. 21 - RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto di appalto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto fermo restando il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 22 - VIGILANZA DEL COMUNE - INADEMPIENZE DEL FORNITORE.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna sull'andamento del servizio o sul parco mezzi e sul personale impiegato (anche a mezzo di sopralluoghi, ispezioni, accessi e verifiche). Il controllo sarà esercitato per ciò che attiene in particolare al rigoroso rispetto degli obblighi derivanti al Fornitore dal presente Capitolato Speciale.

Gli addetti dei Comuni espletanti funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ai depositi e alle vetture, in quanto pertinenti al servizio in oggetto, dietro esibizione di apposita tessera di riconoscimento. Il Fornitore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi, consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla propria documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, compresi i documenti contabili e le buste paga dei dipendenti.

ART. 23- SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In considerazione della peculiare natura dell'appalto, il quale ricomprende prestazioni da erogarsi a favore di utenza fragile (utenza minore) e richiede uno stretto controllo sulla fase esecutiva, l'affidamento in subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, solo per il servizio riconducibile alla prestazione secondaria CPV 98000000-3 "Altri servizi di comunità, sociali e personali" (Servizi di accompagnamento), anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali della ditta aggiudicataria.

Il subappaltatore per le prestazioni previste nel contratto di subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Trova inoltre applicazione quanto ulteriormente previsto dal menzionato art. 105 del D.Lgs.50/2016.

ART. 24 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m., al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.

ART. 26 – PENALI

La ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente capitolato, alle istruzioni che le verranno comunicate dall'Amministrazione appaltante.

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli, entro il termine stabilito, sarà passibile di penalità pecuniaria in relazione alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale recidiva di quanto riscontrato, da applicarsi con provvedimento del Responsabile del competente servizio, previa regolare contestazione dell'inadempienza.

L'ammontare delle penali sarà trattenuto direttamente dal corrispettivo, dovuto all'appaltatore, relativo al mese nel quale è stato assunto il provvedimento e all'occorrenza sarà prelevato dalla garanzia.

L'applicazione della penale non esclude e non limita la risarcibilità dell'eventuale danno maggiore.

In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da causa di forza maggiore e non imputabile in alcun modo alla ditta incaricata, sono previste le sotto elencate penalità:

Interruzione ingiustificata del servizio complessivo	€. 5.000,00 (euro cinquemila/00) al giorno
Mancata esecuzione di una corsa giornaliera (o andata o ritorno)	€. 400,00 (euro quattrocento/00) al giorno
Mancata esecuzione di una corsa giornaliera (o corsa di andata o corsa di ritorno) anche per un solo alunno.	€ 400,00 (euro quattrocento/00) al giorno
Ritardi nello svolgimento del servizio superiori a 15 minuti (o corsa di andata o corsa di ritorno) (da applicare dopo due irregolarità contestate)	€. 400,00 (euro quattrocento/00)al giorno
Per ogni violazione alle norme COMPORTAMENTALI contenute nell'art. 4 del Capitolato speciale d'Appalto	€ 500,00 (euro cinquecento/00)
Per la mancata sostituzione del personale	€. 1000,00 (euro mille/00)
Per assenza di accompagnatore nei percorsi del servizio di linea ove ne sia fatta richiesta.	€. 400,00 (euro quattrocento/00)al giorno
Per inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio o comportamento scorretto e lesivo della incolumità, moralità, personalità dei passeggeri da parte del personale in servizio	€. 1.000,00 (euro mille/00)
Per ogni corsa effettuata con eccessivo anticipo (oltre 10' prima rispetto all'orario del programma di esercizio)	€ 400,00 (euro quattrocento/00)al giorno
Utilizzo di automezzi diversi da quelli comunicati al Comune o autorizzati dall'Amministrazione Comunale	€. 500,00 (euro cinquecento/00)
Mancata comunicazione, entro 30 gg.	

dall'avvio del servizio, del resoconto con il conteggio esatto dei chilometri giornalieri percorsi per svolgere ciascuna linea.	€. 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
Per ogni altra violazione al presente Capitolato qui non contemplata	€. 500,00 (euro cinquecento/00)

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'appaltatore, entro due giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie giustificazioni/controdeduzioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà, senza indugio, all'applicazione della penalità, trattenendo l'importo corrispondente dal corrispettivo, dovuto all'appaltatore, relativo al mese nel quale è stato assunto il provvedimento e all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione contrattuale. All'aggiudicatario, verrà assegnato un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Comune può applicare al Fornitore penali complessivamente sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

In caso di superamento di detta percentuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento e di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto,

avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ART. 27 - GARANZIA DEFINITIVA

Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva in favore del Comune di importo pari al 10%_del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., del Fornitore e si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale; deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

ART. 28 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto del Fornitore sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali, quali Responsabili esterni dei dati personali .

Il Fornitore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Il Fornitore s'impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie e si obbliga ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Fornitore acconsente l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo tre diffide formali da parte di questo Comune;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla Ditta appaltatrice;
- per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del contratto o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità dell'esecuzione del contratto medesimo;
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
- mancata ottemperanza da parte della ditta appaltatrice di norme imperative di legge o regolamentari;
- qualora l'aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale di liquidazione;
- in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
- in caso di cessione dell'attività da parte dell'aggiudicatario;

- contestazioni scritte rivolte dal Responsabile del settore competente all'aggiudicatario in numero superiori a 5 per anno, anche riferite ad inadempienze di natura diversa da quelle previste dal successivo art.19;
- inottemperanza agli obblighi relativi al trattamento economico e previdenziale del personale;
- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'aggiudicatario sia venuto in possesso nell'esercizio dei compiti affidati, in particolare per quanto attiene il rispetto della normativa sulla privacy.
- mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio;
- per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato;
- per violazione da parte dell'affidatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune ha diritto di escutere la garanzia definitiva.

Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

In caso di risoluzione del contratto per grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di disporre l'esclusione del Fornitore dalla partecipazione alle procedure per un periodo non inferiore ad un anno.

ART. 30- RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'Impresa Aggiudicataria con PEC. Si conviene che per giusta causa si intendono sopravvenuti motivi di pubblico interesse che

abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto, ivi comprese modifiche di carattere organizzativo, o qualora venga meno per il Comune di Castel San Giovanni il potere di contrattare anche in forza di nuovi assetti del Comune che impattino, direttamente o indirettamente, sul servizio. In caso di recesso dell'Amministrazione, l'Impresa Aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito fino al momento del recesso, purché il servizio sia stato effettuato correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Inoltre il Comune di Castel San Giovanni ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER), alle condizioni previste dalla normativa.

ART. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore è obbligato a stipulare il contratto nella forma prevista dalla normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico del Fornitore eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il foro territorialmente competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Piacenza.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al

rispetto delle vigenti norme e disposizioni del codice civile, al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici e alla normativa concernente il possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

La società appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette nuove norme.

Per quanto non specificato nel presente capitolato d'appalto si fa riferimento espresso a quanto previsto negli atti di gara, alle norme speciali in materia di appalti pubblici di servizi, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

.....